



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II*

Prot. *1749*

25 1 11

AI COMUNE di

Oggetto: Applicazione dell'art. 198 del C.d.s. (V.s nota del 13 marzo 2011).

E' stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di rimettere agli agenti accertatori della violazione la valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 198 C.d.s. in base al quale il soggetto che con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Al riguardo, questo Ufficio condivide l'orientamento secondo il quale l'organo di polizia stradale deve contestare le singole violazioni commesse dal trasgressore, indicando per ciascuna infrazione la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta.

L'applicazione dell'aumento della sanzione pecuniaria, infatti, è prerogativa dell' autorità competente - Prefetto o Giudice di pace - a comminare la sanzione: il riconoscimento del concorso non è rimesso dalla legge né alla discrezione né all'apprezzamento dell'organo accertatore, analogamente a quanto avviene nell'ambito del diritto penale, come tra l'altro confermato dalla circolare del Ministero dell'interno del 17/11/2003 prot. 300/A/1/44649/12.

In effetti, la norma in questione non fa altro che estendere al settore degli illeciti amministrativi la disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per il concorso formale di reati.

Per lo specifico settore degli illeciti depenalizzati, inoltre, vi è un'ulteriore considerazione da svolgere riguardo la facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta: tale facoltà non può essere negata al trasgressore il quale deve essere messo in condizione di poter immediatamente estinguere una delle violazioni contestategli ed eventualmente proporre il ricorso ai sensi dell'art. 203 C.d.s. avverso le altre violazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)